

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2263}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FUSARO e CALVETTI

Presentata il 5 luglio 1973

Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere uniforme il trattamento economico dei sottufficiali delle tre forze armate con quello del personale civile dello Stato in caso di malattia non dipendente da cause di servizio.

La materia è attualmente regolata in maniera difforme. Infatti, in identiche circostanze, le vigenti disposizioni prevedono che l'impiegato statale durante l'aspettativa conserva il diritto dell'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo (articolo 68, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), mentre il sottufficiale delle

Forze armate percepisce soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo fin dall'inizio dell'aspettativa stessa (articolo 18, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599).

Appare quindi necessario eliminare la segnalata difformità di trattamento che non trova giustificazione alcuna e adottare una soluzione che corrisponda al giusto criterio che a parità di funzioni fra tutti i dipendenti dello Stato deve essere garantita uguaglianza di trattamento.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, raccomandiamo alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dai seguenti:

« Durante l'aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio il sottufficia-

le ha diritto all'intero stipendio ed agli altri assegni di carattere fisso e continuativo per i primi dodici mesi ed alla metà di essi per il restante periodo.

Per tutta la durata dell'aspettativa di cui al precedente comma il sottufficiale conserva integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno ».

ART. 2.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.